

ACCORDO
PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO
IN DANNO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
NOTIFICATI ALLA BANCA D'ITALIA – TESORERIA DELLO STATO,
IN VESTE DI TERZO PIGNORATO

ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO IN DANNO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NOTIFICATI ALLA BANCA D'ITALIA – TESORERIA DELLO STATO, IN VESTE DI TERZO PIGNORATO

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinante gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTI la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, e la relativa convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia stipulata il 17 gennaio 1992, nonché l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che affida alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato, e la relativa convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia stipulata il 9 ottobre 1998;

CONSIDERATO che in veste di terzo pignorato la Banca d'Italia, in qualità di esercente il servizio di tesoreria dello Stato, riceve e gestisce un rilevante numero di "pignoramenti presso terzi in danno di Amministrazioni statali", attenendosi alle disposizioni del codice di procedura civile e alle leggi speciali che disciplinano la materia, nonché alle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007 (d'ora in poi IST);

CONSIDERATO che, con nota n. 1031394 del 15 dicembre 2011, la Banca d'Italia ha proposto all'Avvocatura Generale dello Stato e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la costituzione di un tavolo di lavoro per esaminare le problematiche derivanti dal significativo aumento degli atti di pignoramento presso terzi notificati negli ultimi anni alla Banca d'Italia in qualità di tesoriere dello Stato e che, con nota n. 243842 dell'8 marzo 2013, la partecipazione ai lavori è stata estesa al Ministero della Giustizia, in considerazione delle peculiarità dei pignoramenti che interessano quest'ultimo Dicastero;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;

CONSIDERATO quanto emerso dagli approfondimenti condotti nel corso delle riunioni svoltesi in data 12 aprile 2012, 19 novembre 2012, 4 e 30 aprile 2013, 23 maggio 2013, 17 e 24 giugno 2013 e 19 dicembre 2013, anche alla luce del documento di lavoro prodotto dall'Avvocatura Generale dello Stato, che contiene tra l'altro una proposta normativa volta a promuovere il ricorso al giudizio di ottemperanza come unica forma per la soddisfazione coattiva di crediti nei confronti della P.A.;

la Banca d'Italia, in qualità di esercente il servizio di tesoreria dello Stato, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** (d'ora in avanti anche **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**), il **Ministero della Giustizia** e l'**Avvocatura Generale dello Stato** (di seguito, quando considerati cumulativamente, indicati come sottoscrittori) sottoscrivono il presente Accordo.

1. Oggetto

Il presente Accordo disciplina le attività che i sottoscrittori si impegnano a porre in essere con riferimento alla gestione dei pignoramenti in danno di Amministrazioni dello Stato notificati alla Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato in qualità di terzo pignorato.

2. Obiettivi

Gli impegni assunti dai sottoscrittori con il presente Accordo perseguono i seguenti obiettivi:

- accrescere l'efficienza nella gestione degli atti di pignoramento individuando e promuovendo attività che, senza pregiudizio dei diritti dei creditori, prevengano le azioni esecutive, razionalizzino gli adempimenti in capo ai sottoscrittori e riducano i costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle Amministrazioni debtrici, dalla Banca d'Italia in qualità di terzo pignorato e dal sistema giudiziario;
- rafforzare la collaborazione interistituzionale tra i sottoscrittori e tra questi e gli uffici giudiziari, anche al fine di ridurre i margini d'incertezza nell'interpretazione della normativa di riferimento e di contenere i vincoli alla gestione delle ordinarie procedure di spesa derivanti dal blocco dei fondi conseguente al pignoramento;
- promuovere soluzioni normative alle problematiche riguardanti la materia dei pignoramenti in danno delle Amministrazioni dello Stato.

3. Utilizzo degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso al fine di prevenire le esecuzioni forzate

Con l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stato introdotto lo "speciale ordine di pagamento in conto sospeso", di seguito "SOP", con il quale le Amministrazioni dello Stato possono effettuare pagamenti per prevenire le esecuzioni forzate. Presupposti per l'emissione del SOP sono l'indicazione del debito in un provvedimento giurisdizionale o lodo arbitrale avente efficacia esecutiva e l'indisponibilità di somme sul capitolo di bilancio di pertinenza dell'Amministrazione debitrice.

I sottoscrittori riconoscono l'efficacia del SOP in chiave preventiva alle esecuzioni forzate in danno dello Stato e convengono di intraprendere iniziative volte a favorire l'utilizzo di tale strumento.

In relazione a ciò:

- **l'Avvocatura Generale dello Stato** si impegna a fornire indicazioni alle Avvocature Distrettuali affinché, nel trasmettere il titolo esecutivo notificato alle stesse ope legis, rammentino alle Amministrazioni debtrici l'utilizzo del SOP come strumento di assolvimento dell'obbligazione pecuniaria in assenza di fondi sul pertinente capitolo di bilancio, sottolineando quanto previsto dall'art. 14, comma 2, D.L. 669/96;
- **il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** si impegna a predisporre una circolare indirizzata alle Amministrazioni dello Stato, che riordini e coordini le istruzioni emanate a suo tempo per l'utilizzo dei SOP e legittimi la Banca d'Italia a dar corso ai SOP previa verifica della loro regolarità formale (compresa l'indicazione sul titolo dell'Amministrazione emittente e del capitolo di bilancio interessato) e dell'avvenuto riscontro tramite apposizione del "visto" da parte degli Uffici Centrali di Bilancio o delle Ragionerie Territoriali.

4. Impignorabilità dei fondi

I sottoscrittori convengono che l'ampia produzione normativa, con la quale il legislatore ha inteso sottrarre all'esecuzione forzata risorse destinate ad assicurare funzioni pubbliche meritevoli di particolare tutela, forma oggetto di un'applicazione non omogenea da parte dei tribunali e di un'interpretazione sovente non uniforme da parte delle Amministrazioni interessate.

In tale contesto, si prende atto che la Banca d'Italia, in qualità di terzo pignorato, si attiene a un'applicazione restrittiva della normativa che dispone le ipotesi di impignorabilità, atteso il suo carattere derogatorio ed eccezionale rispetto ai principi generali in materia di responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.).

In relazione a ciò:

- la **Banca d'Italia** rende dichiarazione negativa solo se la legge contempla espressamente anche l'esonero dall'obbligo di accantonamento ⁽¹⁾;
- l'**Avvocatura Generale dello Stato**, con specifico riguardo alle ipotesi di interpretazione non uniforme della normativa in materia di impignorabilità, si impegna ad inviare alla Banca entro i tempi previsti per la dichiarazione di terzo, una nota nella quale esplicita le proprie considerazioni in merito all'impignorabilità dei fondi;
- la **Banca d'Italia** si impegna ad accludere alle dichiarazioni di terzo positive o parzialmente positive le note pervenute dall'Avvocatura dello Stato entro i termini di presentazione delle dichiarazioni stesse e a indirizzare via PEC alla competente Avvocatura, nella stessa data d'invio al creditore, la dichiarazione di terzo resa unitamente all'atto di pignoramento.

5. Spese di registrazione di ordinanze di assegnazione

Sovente nelle ordinanze sono assegnate alla parte creditrice le spese di registrazione delle ordinanze stesse ancorché detti oneri rientrino tra quelli oggetto di prenotazione a debito (c.d. "campione civile").

I sottoscrittori prendono atto che in alcuni casi tuttavia il pagamento di tali spese non viene richiesto e documentato alla Tesoreria unitamente al pagamento della sorte capitale e delle altre spese di giudizio; i relativi accantonamenti sono pertanto mantenuti dalle Tesorerie per periodi indefiniti nella prospettiva dell'eventuale richiesta di pagamento.

In relazione a ciò:

- il **Ministero della Giustizia** si impegna a richiamare l'attenzione delle Cancellerie dei Tribunali, con apposita Circolare, sugli adempimenti concernenti la registrazione "a debito" delle ordinanze emesse in esito a pignoramenti in danno di Amministrazioni statali;
- la **Banca d'Italia** si impegna a:
 - inserire, nell'ambito delle dichiarazioni di terzo positive o parzialmente positive, la precisazione che "ai sensi degli artt. 59 del DPR 131/86 e 158 del DPR 115/02 le spese di registrazione dell'eventuale ordinanza di assegnazione emessa in esito della presente procedura esecutiva sono prenotate a debito";
 - trasmettere tempestivamente via PEC alla competente Avvocatura dello Stato l'ordinanza concernente le spese di registrazione;
 - pagare le spese di registrazione solo se documentate e richieste contestualmente alla liquidazione dell'ordinanza di assegnazione e svincolare le somme residue;

⁽¹⁾ In particolare, con riguardo ai pignoramenti in danno del Ministero della Giustizia, l'esonero dall'obbligo di accantonamento non può essere esteso ai cespiti (quali, ad esempio, quelli finalizzati al pagamento di imposte e tributi) che non rientrano nella previsione dell'art. 1-ter della L. 181/08.

- nell'ipotesi in cui il creditore assegnatario notifichi successivamente un precetto e promuova esecuzione diretta per il recupero delle spese di registrazione, subire il pignoramento diretto utilizzando fondi dell'Amministrazione esecutata o, in loro assenza, scritturando le somme sul conto sospeso "collettivi", ponendole a carico della stessa Amministrazione esecutata;
 - trasmettere tempestivamente l'informativa sul pignoramento subito alla competente Avvocatura dello Stato, unitamente alla dichiarazione di terzo;
 - svincolare le somme ancora accantonate per far fronte alle eventuali richieste di spese di registrazione non documentate; qualora dovesse successivamente essere documentato il pagamento di dette spese e richiesto il rimborso, si procederà secondo l'iter sopra delineato, utilizzando fondi disponibili del debitore esecutato ovvero, in mancanza, scritturando le somme richieste al conto sospeso collettivi, dandone tempestiva informativa al Ministero dell'Economia affinché provveda a interessare l'Amministrazione esecutata per il ripiano della partita scritturata a sospeso;
- il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** e la **Banca d'Italia** concordano la procedura per autorizzare la Banca stessa a scritturare sul conto sospeso "collettivi" le somme di cui al punto precedente, qualora non esistano disponibilità, libere da vincoli, dell'Amministrazione esecutata.

6. Estensione temporale dell'obbligo del terzo

Con riferimento all'estensione temporale dell'obbligo del terzo di accantonare e dichiarare i fondi sopravvenuti alla data di notifica dell'atto di pignoramento, i sottoscrittori condividono, per i pignoramenti notificati dal 1° gennaio 2013, le linee di condotta individuate dalla Banca d'Italia e contenute nella nota n. 269841 del 15 marzo 2013, che si allega al presente Accordo.

Per quanto concerne invece le procedure notificate anteriormente al 1° gennaio 2013, nell'eventualità in cui il Giudice dell'Esecuzione inviti il terzo pignorato a rendere una "dichiarazione integrativa":

- la **Banca d'Italia** si impegna a comunicare tramite PEC al creditore procedente che la dichiarazione già resa nel termine previsto dagli artt. 543 e 547 c.p.c. non può essere oggetto di integrazione;
- l'**Avvocatura Generale dello Stato** si impegna affinché la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituisca per conto dell'Amministrazione esecutata nell'eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo intrapreso nei confronti della Banca d'Italia, facendo valere l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione di accertamento per difetto della dichiarazione integrativa;
- il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** si impegna a tenere indenne la Banca per il pagamento delle somme accertate nel giudizio di accertamento nonché per l'eventuale condanna alle spese di lite conseguenti alla soccombenza nel relativo giudizio di cognizione, da porre a carico dell'Amministrazione esecutata. Gli adempimenti procedurali da porre in essere sono concordati tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca.

7. Estinzione delle procedure pregresse

I sottoscrittori prendono atto che presso le Tesorerie risultano giacenti accantonamenti per procedure esecutive relativamente alle quali non è in molti casi possibile acquisire l'attestazione, richiesta dall'art. 169 delle IST, che legittimi la Banca d'Italia allo svincolo delle somme.

In relazione a ciò:

- la **Banca d'Italia** si impegna a comunicare via PEC all'Avvocatura dello Stato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al Ministero della Giustizia e alle Cancellerie dei Tribunali – con cadenza annuale – l'elenco delle procedure pendenti da oltre due anni a fronte delle quali sussistono accantonamenti. L'elenco conterrà gli elementi relativi alla procedura esecutiva in possesso della Banca (indicazione delle parti; numero del titolo esecutivo richiamato nell'atto di pignoramento; importo accantonato e, ove già noto il numero del Ruolo Generale);
- Il **Ministero della Giustizia** si impegna a favorire le opportune iniziative dei Presidenti di Tribunale e dei Dirigenti di Cancelleria affinché sia agevolata, in relazione al punto che precede, la ricerca di informazioni sullo stato delle procedure pendenti da oltre due anni. Le informazioni acquisite sono messe a disposizione dell'Amministrazione debitrice, dell'Avvocatura e della Banca d'Italia. Il **Ministero della Giustizia**, inoltre, si attiverà affinché la Banca d'Italia e gli altri grandi utenti – terzi pignorati possano avere accesso telematico alle Cancellerie.


8. Ulteriori impegni dei sottoscrittori

I sottoscrittori si impegnano a incontrarsi con cadenza almeno semestrale al fine di verificare i risultati delle azioni intraprese e discutere eventuali adeguamenti in relazione all'evoluzione del contesto di riferimento, dando atto delle problematiche discusse in apposito verbale.

Roma,


15 APR. 2014

Per la Banca d'Italia
Il Direttore Generale
Salvatore Rossi




Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Il Ragioniere Generale dello Stato

Daniele Franco




Per il Ministero della Giustizia
Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Simonetta Matone



Per l'Avvocatura Generale dello Stato
Vice Avvocato Generale

Giuseppe Fiengo





BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

Prot. n. 0269841/13 del 15/03/2013

SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO (832)
DIVISIONE ANALISI NORMATIVA E PAGAMENTI PUBBLICI (025)

AI CAPI
DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Classificazione VI 4 14

Oggetto Atti di pignoramento presso terzi. Modifiche al c.p.c.

1. Premessa.

La legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012, n. 228) ha modificato alcuni articoli del codice di procedura civile riguardanti i pignoramenti presso terzi.

Le disposizioni introdotte dall'art. 1, co. 20, della legge (1) – che si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati successivamente al 1° gennaio 2013 (2) - hanno una portata fortemente innovativa, con riflessi sugli adempimenti del terzo pignorato riguardanti la dichiarazione di quantità, l'estensione temporale dell'obbligo e il comportamento processuale. In particolare, sono stati integrati gli artt. 543 (Forma del pignoramento) e 547 (Dichiarazione del terzo) e sostituiti gli artt. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo) e 549 (Accertamento dell'obbligo del terzo).

Le novità riguardano:

- la soppressione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e la riconduzione dei relativi accertamenti nel processo di esecuzione (artt. 548 e 549 c.p.c.);
- l'invio della dichiarazione di terzo con posta elettronica certificata;
- la fissazione di un'apposita udienza per la comparizione del terzo nel caso in cui il creditore sostenga di non aver ricevuto la dichiarazione epistolare.

Si forniscono di seguito – d'intesa con il Servizio Sistema dei Pagamenti - istruzioni per la gestione delle procedure esecutive in cui l'Istituto è citato in veste di terzo pignorato; per uniformità di linea di condotta, le istruzioni si applicano sia ai pignoramenti del ramo "Banca", sia a quelli del ramo "Tesoreria" ove non diversamente indicato.

(1) Per comodità di consultazione si riporta, in allegato, il testo vigente degli articoli del codice di procedura civile.

(2) Ai sensi dell'art. 491 c.p.c., l'espropriazione forzata inizia con la notifica dell'atto di pignoramento.

2. Novità concernenti l'accertamento dell'obbligo del terzo.

L'art. 549 c.p.c. non contempla più il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ma demanda al G.E. – compiuti i “necessari accertamenti” - la definizione con ordinanza dei casi di contestazione della dichiarazione.

La soppressione della possibilità di instaurare un giudizio autonomo e incidentale di accertamento dell'obbligo (3) consente di superare la necessità per il terzo di vincolare i fondi pervenuti in data successiva a quella della dichiarazione, con positivi riflessi sui carichi operativi delle unità Gestione Servizi di Pagamento. Pertanto, la presenza di tali fondi non andrà più monitorata, nel rispetto delle specificità di seguito indicate per i pignoramenti dei rami “Tesoreria” e “Banca”.

Avuto presente che il codice di procedura civile stabilisce che la dichiarazione va resa “entro” dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (artt. 543 e 547 c.p.c.), le dichiarazioni negative o parzialmente positive, per ragioni di uniformità di comportamento andranno predisposte, firmate e spedite sempre il decimo giorno, preferibilmente tra i primi adempimenti della giornata operativa (4). Le dichiarazioni positive possono invece essere via via spedite nell'arco temporale dei dieci giorni previsti dal codice.

L'art. 549 c.p.c. non specifica gli strumenti e le modalità secondo cui il G.E. condurrà i “necessari accertamenti” per definire le contestazioni. Dall'esame della norma si evince che le Filiali potrebbero essere destinatarie di notifiche di provvedimenti con cui il G.E. dispone la comparizione del terzo con finalità istruttorie. In tali ipotesi, si avrà cura di interessare tempestivamente per le istruzioni il competente Servizio dell'A.C. e la Consulenza legale.

Nel caso specifico di notifica di ordinanza emessa a norma dell'art. 549 c.p.c. suscettibile di censure da parte del terzo

(3) Il precedente art. 548 c.p.c. stabiliva la possibilità del giudizio di accertamento anche se il terzo non compariva all'udienza stabilita o, comparendo, rifiutava di fare la dichiarazione. Pertanto, l'udienza assumeva anche per il terzo un carattere di centralità.

(4) Si richiama l'attenzione sulla particolare cura che andrà posta, in caso di dichiarazione negativa o parzialmente positiva, nella verifica delle disponibilità del debitore esecutato pervenute immediatamente prima della spedizione della dichiarazione. Per quanto ovvio, alle dichiarazioni negative o parzialmente positive continuerà ad accludersi l'elenco delle pregresse procedure in danno del medesimo debitore esecutato che non risultano ancora definite.

Infine, si specifica che i debiti derivanti da contratti della Banca in essere alla data del decimo giorno successivo a quello di notifica dell'atto, come già in precedenza, andranno inseriti nella dichiarazione di terzo e le eventuali somme già esigibili e quelle ancora da maturare andranno vincolate fino alla concorrenza dell'importo preceettato aumentato del 50% come dispone l'art. 546 c.p.c.

andranno interessati il competente Servizio dell'A.C. nonché la Consulenza Legale ai fini della valutazione dell'impugnativa ex art. 617 c.p.c., sottoposta al termine di decadenza di giorni venti.

3. Invio della dichiarazione di terzo con posta elettronica certificata.

E' ora espressamente previsto che per l'invio della dichiarazione di terzo al creditore l'utilizzo della PEC ha effetti equivalenti a quello della raccomandata (artt. 543, co. 2, n. 4 e 547, co. 1 c.p.c.).

Pertanto, la dichiarazione dovrà essere resa al legale del creditore a mezzo PEC, apponendo la firma digitale. Per le dichiarazioni del ramo "Tesoreria", la PEC potrà essere utilizzata anche per l'invio delle previste comunicazioni all'Amministrazione interessata e all'Avvocatura dello Stato. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della PEC, la dichiarazione sarà trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Onere di comparizione all'udienza ex art. 548 c.p.c..

Nelle fattispecie diverse dai pignoramenti riguardanti i crediti di cui all'art. 545, co. 3 e 4 (5), qualora il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione di terzo, il G.E. con ordinanza fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza.

In base a tale disposizione, il terzo ha l'onere di comparire all'udienza di rinvio ex art. 548, co. 2, c.p.c., in difetto il credito si ritiene non contestato e il G.E. potrà assegnarlo.

All'udienza il terzo comparirà al solo fine di attestare di avere già reso la dichiarazione di quantità, producendola in copia unitamente alla documentazione attestante la notifica via PEC, ovvero alla ricevuta di accettazione della raccomandata e al relativo avviso di ricevimento. Della presenza del terzo e del deposito della documentazione andrà chiesta la verbalizzazione all'udienza.

A tal fine è necessario che le Filiali accertino l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di quantità da parte del legale del creditore procedente.

(5) Si tratta delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Qualora nell'ordinanza di rinvio ad altra udienza il G.E., oltre alla comparizione, richieda di rendere la dichiarazione di terzo ovvero di integrarla con fondi sopravvenuti, le Filiali si limiteranno a confermare e comprovare la spedizione della dichiarazione senza alcuna integrazione.

Nell'eventualità che il G.E. emetta ordinanza di assegnazione di somme non dichiarate, andranno tempestivamente interessati il competente Servizio dell'A.C. nonché la Consulenza Legale perché possa tempestivamente proporsi l'eventuale opposizione agli atti esecutivi per la quale il codice fissa un termine decadenziale di giorni venti (art. 617 c.p.c.).

La presente comunicazione è disponibile nell'archivio elettronico della normativa collegata alle Circolari 245/02 e 1 T.P. (cap. II).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE
FABRIZIO SACCOMANNI**